



ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI BELLUNO

Piazza dei Martiri, 8 - 32100 Belluno - Telefono 0437 944545 - Fax 0437 292670
E-Mail : posta@ordinefarmacistibelluno.it – Pec: ordinefarmacistibl@pec.fofi.it

Prot. n. 202000078/of - Circ. n. 25
Belluno, 04/03/2020

A TUTTI I FARMACISTI ISCRITTI ALL'ALBO
Loro indirizzi mail

**OGGETTO: Coronavirus COVID-19 Decreto Legge 9/2020
Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese**

Cari colleghe e colleghi,

si informa che nella Gazzetta Ufficiale del 2 marzo 2020 è stato pubblicato il D.L. 9/2020, recante misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica.

Tra le misure adottate, si segnalano le seguenti:

Proroga validità tessera sanitaria

È stata disposta la proroga, al 30 giugno 2020, della validità delle tessere sanitarie con scadenza antecedente a tale data.

Misure di ausilio allo svolgimento del lavoro agile da parte dei dipendenti delle P.A.

Allo scopo di agevolare il ricorso al lavoro agile, quale ulteriore misura per contrastare e contenere l'emergenza epidemiologica, i quantitativi massimi delle vigenti convenzioni-quadro di Consip S.p.A. per la fornitura di personal computer portatili e tablet possono essere incrementati sino al 50 per cento del valore iniziale delle convenzioni, fatta salva la facoltà di recesso dell'aggiudicatario con riferimento a tale incremento, da esercitarsi entro quindici giorni dalla comunicazione della modifica da parte della stazione appaltante.

Le P.A., previa attestazione della necessità ed urgenza di acquisire le relative dotazioni al fine di potere adottare le misure di lavoro agile, possono ricorrere alle procedure negoziate per la fornitura di personal computer portatili e tablet.

Misure in materia di pubblico impiego

Il periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dai dipendenti delle P.A. è equiparato al periodo di ricovero ospedaliero.

Fuori dei suddetti casi, i periodi di assenza dal servizio, imposti dai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19, adottati ai

sensi dell'articolo 3, comma 1, del D.L. 6/2020, costituiscono servizio prestato a tutti gli effetti di legge. L'Amministrazione non corrisponde l'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista.

Con una modifica dell'art. 71 del D.L. 112/2008, convertito con modificazioni dalla L. 133/2008, è stato precisato che il trattamento economico fondamentale previsto dalla disposizione è assicurato per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ad esclusione di quelli relativi al ricovero ospedaliero in strutture del servizio sanitario nazionale per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza (LEA).

Fondo garanzia PMI

Per un periodo di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in favore delle piccole e medie imprese, con sede o unità locali ubicate nei territori dei comuni della zona rossa, la garanzia del Fondo a favore delle piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a) della L. 662/1996 è concessa, a titolo gratuito e con priorità sugli altri interventi, per un importo massimo garantito per singola impresa di 2.500.000 euro.

Per gli interventi di garanzia diretta la percentuale massima di copertura è pari al 80 % dell'ammontare di ciascuna operazione di finanziamento. Per gli interventi di riassicurazione, la percentuale massima di copertura è pari al 90 per cento dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura del 80 per cento.

Tale misura può essere estesa, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per periodi determinati e nei limiti delle risorse assegnate (50 milioni di euro), alle piccole e medie imprese ubicate in aree diverse dalla zona rossa, in considerazione dell'impatto economico eccezionale subito in ragione della collocazione geografica limitrofa alle medesime aree, ovvero dell'appartenenza a una filiera particolarmente colpita, anche solo in aree particolari.

Rimborso titoli viaggio

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1463 del codice civile, ricorre la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di trasporto aereo, ferroviario, marittimo, nelle acque interne o terrestri stipulati:

- a) dai soggetti nei confronti dei quali è stata disposta la quarantena con sorveglianza attiva ovvero la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva da parte dell'autorità sanitaria competente, in attuazione dei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi nel medesimo periodo di quarantena o permanenza domiciliare;
- b) dai soggetti residenti, domiciliati o destinatari di un provvedimento di divieto di allontanamento nelle aree interessate dal contagio, come individuate dai decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi nel periodo di efficacia dei predetti decreti;
- c) dai soggetti risultati positivi al virus COVID-19 per i quali è disposta la quarantena con sorveglianza attiva ovvero la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva da parte dell'autorità sanitaria competente ovvero il ricovero presso le strutture sanitarie, con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi nel medesimo periodo di permanenza, quarantena o ricovero;

- d) dai soggetti che hanno programmato soggiorni o viaggi con partenza o arrivo nelle aree interessate dal contagio come individuate dai decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi nel periodo di efficacia dei predetti decreti;
- e) dai soggetti che hanno programmato la partecipazione a concorsi pubblici o procedure di selezione pubblica, a manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, a eventi e a ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico, annullati, sospesi o rinviati dalle autorità competenti in attuazione dei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi nel periodo di efficacia dei predetti provvedimenti;
- f) dai soggetti intestatari di titolo di viaggio, acquistati in Italia, avente come destinazione Stati esteri, dove sia impedito o vietato lo sbarco, l'approdo o l'arrivo in ragione della situazione emergenziale epidemiologica da COVID-19.

Il vettore, entro quindici giorni dalla comunicazione da parte dell'interessato di una delle suddette situazioni, con la documentazione, procede al rimborso del corrispettivo versato per il titolo di viaggio ovvero all'emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione.

Disposizioni finalizzate a facilitare l'acquisizione di dispositivi di protezione e medicali

È consentito l'utilizzo di dispositivi di protezione individuali di efficacia protettiva analoga a quella prevista per i dispositivi di protezione individuale previsti dalla normativa vigente. In coerenza con le linee guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e in conformità alle attuali evidenze scientifiche, è consentito fare ricorso alle mascherine chirurgiche, quale dispositivo idoneo a proteggere gli operatori sanitari; sono utilizzabili anche mascherine prive del marchio CE previa valutazione da parte dell'Istituto Superiore di Sanità.

Cordiali Saluti

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Ester Pierobon



IL PRESIDENTE
Dott. Alessandro Somacal

